

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza CVT Missioni

CONTRAENTE / ASSICURATO

UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A
Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia
P.Iva 03176620544

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Impresa/Società”: la Compagnia Assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Scoperto”: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Dipendenti”: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall’Assicurato a norma di legge.

Art. 1 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 DURATA DEL CONTRATTO

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/09/2021 e scadrà alle ore 24:00 del 30/09/2024, senza tacito rinnovo alla scadenza finale e ricorrenza annuale il 30/09. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 180 (centottanta) giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

1.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.

1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.

1.5 PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro **60 giorni** dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di **60 giorni** vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **60° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

1.5 BIS - REGOLAZIONE PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che viene inteso come premio minimo annuo comunque acquisito - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio nel periodo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone

comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

1.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

1.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

In caso di interpretazione dubbia delle clausole le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato/contraente.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

1.11 RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di **90 giorni** da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei **90 giorni** decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

1.12 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.13 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente

l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà riportare per ciascun sinistro

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia di rischio assicurato;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto/riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

Art. 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT MISSIONI

2.1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture, non di proprietà della Società Contraente, ed intestate al PRA **ai Dipendenti, ai componenti del CdA dell' Amministratore Unico e del Collegio Sindacale** (o al coniuge e/o familiari conviventi), utilizzate in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio (attuazione Art. 6 D.P.R. 23/08/88 n.395), limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione;
- incendio e furto;
- eventi socio politici;
- eventi atmosferici.

2.2 Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di **€ 30.000,00** a Primo Rischio Assoluto con l'applicazione di una franchigia fissa di **€ 300,00**.

Si conviene, peraltro, che l'Impresa si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie in sede di regolazione annuale del premio della polizza.

Non sono risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, eruzioni vulcaniche, alluvioni e sviluppo – comunque insorto – di energia ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.

2.3 Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Le garanzie della presente polizza sono operanti esclusivamente alla condizione che le missioni siano regolarmente autorizzate.

Per la validità delle coperture faranno fede le risultanze dei registri o altri documenti giustificativi della Spett.le Contraente, che si impegna ad esibire a semplice richiesta dell'Impresa, insieme alla dichiarazione dell'azienda medesima.

2.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli stati della CEE nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

2.5 Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché degli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

2.6 Forma della comunicazione alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto devono essere fatte all'Agenzia che ha in carico la polizza.

2.7 Determinazione dell'ammontare dei danni

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" in caso di danno parziale l'Impresa Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per ogni sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso somma non superiore al capitale assicurato per ogni sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

2.8 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa ed uno dalla Contraente: i periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle due parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta -su richiesta della parte più diligente – dal presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Contraente.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo, che gli spetta.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

2.9 Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

2.10 Dolo del Contraente e/o dell'Assicurato

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alla riparazione, guida o custodia del mezzo assicurato.

2.11 Computo del premio

- Premio finito annuale € _____.

- La polizza è soggetta a regolazione premio per ciascuna annualità assicurativa per i km effettivamente percorsi.

- Km base di polizza: **5.000**

Ai fini della regolazione premio il conguaglio verrà effettuato come segue:

- € _____ per ogni chilometro eccedente la base di polizza.

2.12 Diritto di surrogazione

L'Impresa conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

2.13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

**OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE
ALLA L.N. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO
